m_pi.AOOUSPNU.REGISTRO
UFFICIALE.E.0006440.20-07-2026.h.13:27

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

INTESA A LIVELLO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2026/2027

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di luglio, in Cagliari presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Via Giudice Guglielmo n. 46

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La presente intesa, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita l'ipotesi di delega al livello regionale prevista all'art. 30 comma 4 lettera b5 del CCNL 2019-2021, e dell'art. 3 del C.C.N.I. del 10 luglio 2025 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2026-2027.

Per quanto non previsto dal presente accordo si rimanda al C.C.N.I. del 10 luglio 2025. Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto e predeterminato il quadro delle disponibilità da parte degli Ambiti territoriali.

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

La presente intesa determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione della presente intesa ed hanno validità per l'a.s. 2026/2027.

Al fine di ampliare il quadro complessivo delle disponibilità e di favorire la massima utilizzazione del personale docente della secondaria è consentito, a chi non l'abbia già effettuata nei termini, la presentazione della domanda di trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale esclusivamente nei seguenti casi:

✓ Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2026/2027 nel corso della fase associativa è divenuto titolare di COE che insiste su comuni diversi, anche non avendo presentato domanda di mobilità;

✓ Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2026/2027 nel corso della fase associativa è divenuto titolare di COE che insiste su comuni diversi e che, avendo presentato domanda di mobilità, non sia stato soddisfatto su una delle sedi richieste.

✓ Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2026/2027 nel corso della fase associativa abbia subito un mutamento della pre-esistente COE che insiste su comuni diversi con incremento della frazione oraria di completamento rispetto a quello dell'a.s. precedente, anche non avendo presentato domanda di mobilità.

Alle stesse sopracitate condizioni potranno, inoltre, essere accolte le domande di accesso al tempo parziale già presentate fuori termine. Resta inteso che al docente di cui sopra, se nel corso dei movimenti in organico di fatto viene riassorbito su COI o su COE stesso comune sulla scuola di titolarità non sarà valutata l'istanza di part time tardivo venendo a cadere la motivazione finalizzata alla rimessione nei termini, cioè il pregiudizio subendo. In caso di concorrenza delle domande di tempo parziale verrà data priorità al personale appartenente a classe di concorso in esubero.

In ogni caso non potranno superarsi i contingenti per il tempo parziale previsti dalla normativa vigente. **L'istanza di richiesta passaggio al tempo parziale relativa al presente articola va presentata esclusivamente tramite PEC dell'Ambito territoriale competente nei termini stabiliti dalle note ministeriali che disciplinano la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.**

Art.2 - Utilizzazione o assegnazione provvisoria del personale docente anche su tre comuni

In via eccezionale è consentita, esclusivamente ad istanza dell'interessato, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria del personale docente anche su tre comuni, in subordine e ricorrendo le condizioni per la presentazione dell'istanza di cui al vigente CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sempre che sussistano anche i presupposti per la costituzione delle cattedre o dei posti come da contratto.

Fermo restando che, al di fuori dei casi previsti dalla circolare di adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto dell'a.s. 2026/2027, non possono essere modificate le cattedre costituite in organico di diritto, le operazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate, per il personale docente, attraverso contributi orari non utilizzati per costituire cattedre, contributi che si dovessero rendere disponibili fino alle operazioni di utilizzazione.

La richiesta di avvalersi dell'ipotesi prevista dal presente articolo va avanzata con dichiarazione allegata alle domande di utilizzazione e assegnazione presentate tramite il portale POLIS con le modalità previste dal Ministero per il personale ATA e docente sempre nel rispetto dei termini stabiliti dalle relative note ministeriali.

Art. 3 - Scambio sedi fra coniugi

È ammesso (art. 3 comma 4 del C.C.N.I. del 10 luglio 2025) lo scambio di sedi fra coniugi, unioni civili e conviventi di fatto appartenenti alla medesima tipologia di posto o classe di concorso o profilo. Possono essere oggetto di scambio di cui al presente articolo solo i posti che i coniugi occupano in titolarità. La convivenza deve essere antecedente di almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande ed è comprovata dalle risultanze dei registri anagrafici anche autocertificabili.

Nei casi in cui si chiede lo scambio tra coniugi o conviventi di province diverse, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli AT interessati, che le esamineranno di concerto la richiesta.

La richiesta di scambio di sedi sottoscritte da entrambi gli interessati va presentata esclusivamente tramite PEC agli ambiti territoriali interessati nei termini stabiliti dalle note ministeriali che disciplinano la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Art. 4 - Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative relative al personale docente.

Art. 5 - Personale ATA

Gli Ambiti territoriali determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto della circolare di adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto dell'a.s. 2026/2027 e delle istruzioni operative riportate nel C.C.N.I. ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA (funzionari di elevata qualificazione) nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA (funzionari di elevata qualificazione) si rinvia ad un accordo successivo in ordine agli ulteriori criteri per la copertura delle eventuali disponibilità residue dopo l'applicazione del C.C.N.I. (art. 14 del C.C.N.I. del 10 luglio 2025).

Art. 6 – Clausola di salvaguardia

Le parti del presente accordo contrastanti con il C.C.N.I. saranno considerate nulle e prive di effetti

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo

OO.SS firmatarie

ANIEF _____ _____
Emanuela Valurta
17.07.2026 14:32:14 GMT+02:00

FLC CGIL _____

CISL Scuola _____

ANGELO CONCAS
17.07.2026 00:08:59
GMT+02:00

SNALS CONSAL _____

Firmato digitalmente da:
GIANFRANCO MELONI

GILDA _____

UIL Scuola _____

P te Pubblica

IL DIRETTORE GENERALE _____

MARIO FRANCESCO DEL RIO
Ministero dell'Istruzione e del Merito/80185250588
17.07.2026 15:18:39 GMT+02:00

IL DIRIGENTE UFFICIO I ___ _____